



Tribunale di Reggio Emilia



*Ordine degli Avvocati
di Reggio Emilia*

**Protocolli per lo svolgimento delle udienze tramite collegamento da remoto e trattazione
scritta
(art. 83 comma 7 d.l. 18/2020)**

**PROTOCOLLO
PER
UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020**

tra

*Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia*

Letto l'art. 83 comma 7 lett. d) d.l. 18/2020 che rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 16 aprile – ora 11 maggio 2020 secondo il d.l. 23/2020 - e il 30 giugno 2020, la «adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze» per assicurare le finalità di cui al comma 6 dell'articolo citato;
lette le previsioni dell'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto;



letto il provvedimento della Direzione Generale per i Sistemi Informatici del Ministero della Giustizia del 20 marzo 2020 che, come previsto dall'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020, ha individuato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Microsoft Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

letto il *vademecum* della D.G.S.I.A. per l'accesso e l'uso della c.d. "Stanza virtuale" creata per ogni magistrato sulla piattaforma Microsoft Teams per collegamenti audiovisivi anche con soggetti esterni all'amministrazione;

lette la delibera del C.S.M. 186/VV/2020 del 26.03.2020 recante «Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte» che raccomanda l'adozione di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali al fine di individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, nonché la proposta di protocollo relativo alle udienze civili da remoto redatta a seguito di interlocuzione con la D.G.S.I.A. ed il C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), allegata alla suddetta delibera;

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *«modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti»* per la durata del periodo emergenziale, è opportuno individuare soluzioni condivise con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

tutto ciò premesso

si conviene quanto segue

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto.

L'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 prevede che *«Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento»*.

Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso (preferibilmente non inferiore a 5 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza) dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento alla videoconferenza tramite link personale inserito nel provvedimento stesso.

I procuratori delle parti, per partecipare alla videoconferenza nel giorno indicato, dovranno effettuare i seguenti passaggi:

- cliccare sulla parola "qui" che contiene il collegamento ipertestuale di accesso alla "Stanza virtuale" del giudice creata sulla piattaforma Microsoft Teams;
- una volta attivato il link, cliccare sul tasto azzurro "Scarica l'app di Windows" (in tal caso è richiesta la registrazione gratuita a Microsoft) oppure, in alternativa, cliccare sul tasto bianco



“Partecipa sul web” (in tal caso si parteciperà alla riunione direttamente tramite il web, senza necessità di effettuare download dell’app desktop o registrarsi);

- digitare nel campo “Immetti il nome” il proprio nominativo preceduto dal numero di ruolo del procedimento alla cui udienza si vuole partecipare (per esempio “1154/2020 r.g. avv. Mario Rossi”), al fine di agevolare l’ordinato svolgimento dell’udienza e facilitare il giudice nell’individuazione del soggetto da ammettere alla “stanza virtuale”;
- cliccare sull’opzione “Partecipa ora” per accedere nella “Sala di attesa” virtuale del giudice il quale, all’incirca all’ora dell’udienza, provvederà all’ammissione dell’ospite” a partecipare alla videochiamata nella “Stanza virtuale”.

Al fine di consentire il tempestivo collegamento telematico ed essere tutti presenti nella “Sala di attesa” per tempo, pronti per essere collegati a partire dall’orario fissato per l’inizio dell’udienza, i procuratori si predisporranno con congruo anticipo (almeno 5 minuti prima) nelle proprie postazioni (PC fisso o notebook dotati di webcam e di audio esterno, ovvero smartphone o tablet dotati dei suddetti dispositivi, connessi con linea internet).

Onde evitare ritardi nello svolgimento dell’udienza, i procuratori avranno cura di aver preventivamente configurato il proprio account Microsoft Teams via web, oppure installato l’app desktop sul proprio PC fisso o notebook, oppure installato l’app Teams sul proprio smartphone o tablet.

È onere dei procuratori comunicare alla parte assistita il suddetto link, qualora la stessa intendesse partecipare personalmente all’udienza in collegamento audio-video, nonchè informarla dell’*iter* da seguire per partecipare correttamente all’udienza nei termini sopra indicati.

Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti: pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non parteciperanno all’udienza mediante la suddetta modalità di collegamento da remoto.

I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico (preferibilmente cellulare) e un indirizzo e-mail (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

Poiché tale modalità di svolgimento dell’udienza deve essere temperata con l’obbligo di costituzione telematica (art. 83 comma 11 d.l. cit.) e con la tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte della cancelleria, rimane affidata alla prudente valutazione del giudice



l'opportunità di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza; deposito di note scritte; altro) o di disporre un breve rinvio in caso di opposizione di una delle parti, di difficoltà/impossibilità di collegamento per ragioni tecniche, oppure, più in generale, di necessità di garantire il contraddittorio a seguito dell'eventuale costituzione del convenuto/resistente.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 prevede che *«il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale»*.

Nel verbale di udienza il giudice:

- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 comma 2 l. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.

Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti.

È vietata la registrazione dell'udienza.

I documenti offerti in comunicazione e le copie degli atti notificati dovranno essere previamente depositati in via telematica almeno tre giorni lavorativi prima della data di udienza, così da consentirne l'accettazione da parte della cancelleria prima dell'udienza, impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità e rilevanza di detti documenti. Qualora il previo deposito telematico non sia stato possibile, i documenti e gli atti notificati verranno soltanto esibiti in udienza mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo, qualora autorizzato espressamente dal giudice, con necessità di successiva regolarizzazione del deposito nel rispetto della normativa sul PCT.



Potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.

Considerata la particolare modalità di svolgimento dell'udienza, è raccomandato ai procuratori e alle parti di rispettare la moderazione del contraddittorio secondo i tempi indicati dal giudice.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti rinuncino alla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Si ricorda che il D.G.S.I.A., al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, ha garantito, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 12 maggio 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica.

Reggio Emilia, .

Il Presidente di sezione

(dott. *Francesco Parisoli*)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(avv. *Celestina Tinelli*)

Il Presidente del Tribunale

(dott. *Cristina Beretti*)

Cristina Beretti



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

**PROTOCOLLI PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDienze TRAMITE COLLEGAMENTO DA
REMOTO E TRATTAZIONE SCRITTA**



PROTOCOLLO
PER
UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA
art. 83 lett. h) d.l. 18/2020

tra
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Letto l'art. 83 comma 7 lett. d) d.l. 18/2020 che rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, la *«adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze»* per assicurare le finalità di cui al comma 6 dell'articolo citato;

lette le previsioni dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta;

lette la delibera del C.S.M. 186/VV/2020 del 26.03.2020 recante «Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte» che raccomanda l'adozione di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali al fine di individuare modalità condivise della gestione dell'udienza a c.d. trattazione scritta, nonché la proposta di protocollo relativo alle udienze civili tramite trattazione scritta redatta a seguito di interlocuzione con la D.G.S.I.A. ed il C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), allegata alla suddetta delibera;

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con *«modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti»* per la durata del periodo emergenziale, è opportuno individuare soluzioni condivise con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

tutto ciò premesso

si conviene quanto segue

Attività preliminari e successive all'udienza.

L'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 prevede lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Prima della data fissata per l'udienza il giudice, con provvedimento telematico che verrà comunicato con congruo preavviso (preferibilmente non inferiore a 5 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza) dalla cancelleria ai procuratori delle parti, dispone che l'udienza venga



svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) d.l. 18/2020 senza comparizione dei difensori, assegnando congruo termine per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Detto termine potrà essere eventualmente differenziato per ciascuna parte, a seconda degli incombenzi processuali previsti.

Poiché tale modalità di svolgimento dell'udienza deve essere temperata con l'obbligo di costituzione telematica (art. 83 comma 11 d.l. cit.) e con la tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte della cancelleria, detto termine potrà essere eventualmente differito rispetto alla data già fissata per l'udienza, qualora al momento dell'adozione del provvedimento non risulti ancora visibile in PCT l'atto di costituzione della parte convenuta/resistente.

Rimane affidata alla prudente valutazione del giudice l'opportunità di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza o da remoto; altro) o di disporre un breve rinvio in caso di necessità di garantire il contraddittorio a seguito dell'eventuale costituzione della parte convenuta/resistente.

Il provvedimento con cui viene disposta la trattazione scritta conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti: pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non depositeranno le suddette note scritte.

Il deposito telematico di tali note avverrà nella forma di un "preverbale", della lunghezza indicativa di massimo una-due pagine, contenente le istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.

I procuratori, in via alternativa, potranno depositare una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni.

Il "preverbale", in quanto sostitutivo della verbalizzazione d'udienza, verrà redatto nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e dovrà contenere soltanto le istanze che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica, senza che si traduca in una memoria difensiva.

Al "preverbale" dovranno essere allegati gli eventuali documenti offerti in comunicazione e le copie degli atti notificati, impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità e rilevanza di detti documenti.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:



- a) mantenere la data di udienza già fissata;
- b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
- c) fissare una data ex novo.

L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi e/o documentazione in forma cartacea, il giudice, al fine di poter esaminare anche tali atti e/o documenti mancanti al fascicolo telematico, potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare anche telematicamente copia degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della suddetta nota scritta.

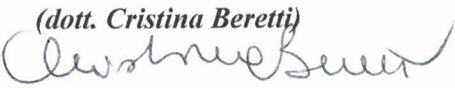
Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 12 maggio 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica.

Reggio Emilia, 6.5.2020


Il Presidente di Sezione
(dott. Francesco Parisoli)


Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(avv. Celestina Tinelli)


Il Presidente del Tribunale
(dott. Cristina Beretti)